

Convenzione sulle modalità di esercizio congiunto del controllo analogo sull'in house provider Econet Srl, nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge

Convenzione sulle modalità di esercizio congiunto del controllo analogo sull'*in house provider Econet Srl*, nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge tra i Comuni di:

ACQUI TERME, ALICE BEL COLLE, BELFORTE MONFERRATO, BISTAGNO, BOSIO, CARPENETO, CARTOSIO, CASALEGGIO BOIRO, CASSINE, CASSINELLE, CASTELLETTO D'ERRO, CASTELLETTO D'ORBA, CAVATORE, CREMOLINO, DENICE, GROGNARDO, LERMA, MALVICINO, MELAZZO, MERANA, MOLARE, MOMBALDONE, MONTALDEO, MONTALDO BORMIDA, MONTECHIARO D'ACQUI, MORBELLO, MORNESE, MORSASCO, ORSARA BORMIDA, OVADA, PARETO, PONTI, PONZONE, PRASCO, RICALDONE, RIVALTA BORMIDA, ROCCA GRIMALDA, SAN CRISTOFORO, SILVANO D'ORBA, SPIGNO MONFERRATO, STREVI, TAGLIOLO MONFERRATO, TERZO, TRISOBBIO E VIGONE.



*Convenzione sulle modalità di esercizio congiunto del controllo analogo sull'in house provider Econet Srl,
nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge*

Sommario

- art. 1 - Oggetto e finalità
- art. 2 - Espletamento dei servizi pubblici e di altre attività di interesse dei comuni aderenti
- art. 3 - Durata
- art. 4 - Organi per l'esercizio congiunto del controllo analogo
- art. 5 - Competenze della Conferenza dei Servizi in materia di controllo analogo
- art. 6 - Modalità di nomina del Comitato di Controllo
- art. 7 - Competenze del Comitato di Controllo
- art. 8 - Competenze in materia di esercizio congiunto delle attività di controllo ed indirizzo
previste da specifiche disposizioni di legge
- art. 9 - Forme dell'attività di vigilanza e controllo
- art. 10 - Conseguenze dell'attività di vigilanza e controllo

art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione disciplina le forme di esercizio congiunto del controllo analogo, da parte degli Enti locali soci, anche in via indiretta, della società Econet S.r.l., richiesto dalla vigente normativa nei confronti della società *in house providing* Econet S.r.l. (d'ora in avanti, per brevità, «**Società**») relativamente ai servizi pubblici ed alle altre attività di interesse dei comuni aderenti.
2. Le finalità connesse a tale controllo riposano sull'esigenza di garantire, in condizioni di trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente alla produzione ed erogazione dei servizi pubblici locali ed ai servizi d'interesse comunale ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.
3. Il presente Regolamento disciplina altresì le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali, delle attività di controllo e di indirizzo sulle società *in house providing* previste da specifiche disposizioni di legge.

art. 2 - Espletamento dei servizi pubblici e di altre attività di interesse dei comuni aderenti

1. Il concreto espletamento di ciascun servizio pubblico e/o attività di interesse degli Enti Locali avviene sulla base di appositi e specifici contratti.
2. La gestione associata dei servizi pubblici e dei servizi affidati alla Società deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti locali a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione.

art. 3 Durata

La presente convenzione ha durata pari a quella dello Statuto di Econet S.r.l.

art. 4 - Organi per l'esercizio congiunto del controllo analogo

1. L'esercizio dell'attività di controllo analogo di cui al precedente articolo 1 spetta ad una apposita forma di cooperazione intercomunale la Conferenza dei Servizi, in conformità a quanto stabilito dalla presente convenzione: tale conferenza è formata dai rappresentanti istituzionali degli Enti Locali Soci o loro delegati.
2. Per l'istruttoria delle proprie deliberazioni la Conferenza dei Servizi si può avvalere di un Comitato di Controllo, nominato secondo le modalità previste al successivo articolo cui compete altresì l'espressione di un parere obbligatorio sugli argomenti indicati nelle lettere d) ed e) del successivo articolo 5, co. 2.
3. Ciascun Ente locale, inoltre, ha diritto di chiedere in qualsiasi momento dati, documenti e ogni altra informazione in merito alla gestione dei servizi pubblici e dei servizi da esso affidati alla Società. Tale diritto è esercitato mediante richiesta scritta, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune richiedente secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della Società stessa.

art. 5 - Competenze della Conferenza dei Servizi in materia di controllo analogo

1. L'Assemblea costituisce lo strumento per il coordinamento amministrativo di tutti i Comuni che partecipano alla Società ed esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri



Convenzione sulle modalità di esercizio congiunto del controllo analogo sull'in house provider Econet Srl, nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge

servizi.

Essa è sede di informazione e di consultazione tra i predetti Comuni, nonché di controllo sull'andamento generale dell'amministrazione della Società. Alla Conferenza dei Servizi è altresì riservata la designazione dei componenti degli organi di governo della Società in conformità alle specifiche previsioni statutarie.

2. Alla Conferenza inoltre compete l'esame preventivo dei seguenti atti della Società:

a) *budget*, piano degli investimenti e piano dei finanziamenti ovvero degli altri documenti di tipo programmatico;

b) bilancio di esercizio e documenti che lo corredano, ivi compresa la relazione (sul controllo contabile) di cui all'art. 2409-ter del Codice Civile;

c) l'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci;

d) affidamenti di servizi da parte di Enti non soci;

e) tutti gli atti di gestione straordinaria nonché, ove non inseriti nei documenti di cui alla precedente lettera a):

- acquisto/vendita di immobili di proprietà della Società;

- locazione di immobili di proprietà della Società;

- stipula di contratti di consulenza d'importo superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo contratto;

- acquisto di beni strumentali materiali e/o immateriali ovvero operazioni d'investimento, anche in più operazioni in corso dell'esercizio, superiori ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00);

- operazioni di finanziamento passivo d'importo superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00);

- apertura e la chiusura di sedi secondarie: ai fini della presente disposizione non costituiscono sedi secondarie, in particolare, né gli ecosportelli né uffici e depositi temporanei insistenti sul territorio degli Enti Locali.

3. La Società può approvare e/o autorizzare e/o deliberare ed eseguire gli atti di cui sopra soltanto previo parere conforme della Conferenza: a tal fine la Società s'impegna a mettere tempestivamente a disposizione degli Enti locali aderenti gli atti che necessitano del suddetto parere.

4. La Conferenza verifica lo stato di attuazione, da parte della Società, degli obiettivi risultanti dai documenti di cui al precedente comma 2, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. Laddove la Conferenza ravvisi scostamenti rispetto ai suddetti obiettivi, propone le misure conseguenti che devono venire recepite ed attuate, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della Società.

5. Alla Conferenza compete inoltre l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sulla Società secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 9.

6. La Conferenza approva i modelli di report, eventualmente predisposti dal Comitato di Controllo, che la Società è tenuta ad utilizzare per la periodica trasmissione alla Conferenza dei dati di natura sia tecnica sia amministrativo-contabile ovvero gestionale della sua attività.

7. La Conferenza, quale strumento di esercizio congiunto del controllo analogo, delibera sulla base delle quote sociali direttamente o indirettamente possedute.

8. Restano ferme le altre competenze attribuite all'Assemblea dei soci dalla legge e dallo Statuto.

art. 6 – Modalità di nomina del Comitato di Controllo

1. Il Comitato è composto da 7 membri, nominati dalla Conferenza dei Servizi tra i propri

componenti e designati dai seguenti Enti locali, come segue:

- 1) Comune Acqui Terme 1 componente;
- 2) Comune di Ovada 1 componente;
- 3) altri comuni acquesi (Alice Bel Colle, Bistagno, Cartosio, Cassine, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Grogna, Malvicino, Melazzo, Merana, Mombaldone, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Morsasco, Orsara Bormida, Pareto, Ponti, Ponzzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo e Visone) 2 componenti;
- 4) altri comuni ovadesi (restanti enti locali beneficiari dei servizi) 2 componenti;
- 5) ulteriore componente indicato dall'area territoriale che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione (ovvero alternativamente dagli Enti di cui ai punti 1-3 o 2-4 del presente comma).

2. I componenti di cui ai precedenti punti 3,4,5 ed il Presidente sono nominati a maggioranza delle quote direttamente o indirettamente detenute dagli Enti Locali delle rispettive aree interessate.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente, la Conferenza dei Servizi provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

4. Nessun compenso, rimborso spese o emolumento in qualunque forma può essere previsto a favore dei componenti del Comitato.

5. L'incarico di componente del Comitato cessa al venir meno del mandato politico.

6. Il funzionamento del Comitato è normato da apposito regolamento, approvato dalla Conferenza di Servizi.

art. 7 - Competenze del Comitato di Controllo

1. Il Comitato di Controllo, cura l'istruttoria delle deliberazioni di competenza della Conferenza ed esprime il proprio parere obbligatorio sugli atti indicati nelle lettere d) ed e) del precedente articolo 5, comma 2.

2. In caso di motivata urgenza, il Comitato può autorizzare in via provvisoria la Società ad eseguire gli atti di gestione ordinaria contestualmente provvedendo alla convocazione dell'Assemblea per l'espressione del parere di competenza.

3. Qualora il Comitato non provveda ai sensi del precedente comma 2 con la necessaria tempestività, il Presidente della Società ha facoltà di convocare l'assemblea societaria per il rilascio dell'autorizzazione di propria competenza (art. 10 Statuto).

4. Al ridetto Comitato compete, altresì, l'esame istruttorio dei report relativi ai dati tecnici, amministrativo-contabili e gestionali che la Società è tenuta a trasmettere periodicamente alla Conferenza ai sensi dell'articolo 5 comma 2. Nel caso in cui siano rilevati significativi scostamenti positivi ovvero negativi - rispetto agli obiettivi assegnati, il Presidente del Comitato di Controllo provvede a convocare senza ritardo la Conferenza per l'adozione dei provvedimenti che ritenga opportuni o necessari.

art. 8 – Competenze in materia di esercizio congiunto delle attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge

1. Gli Enti locali aderenti alla Società, nelle materie attribuite alla competenza dell'Assemblea, esercitano in forma congiunta anche le attività di controllo ed indirizzo nei confronti dei soggetti *in house providing* partecipati da enti locali previste da specifiche disposizioni di legge, ivi compresi



*Convenzione sulle modalità di esercizio congiunto del controllo analogo sull'in house provider Econet Srl,
nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge*

quelli previsti dall'articolo 147-*quater* del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dall'articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), dall'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148).

2. La Conferenza dei Servizi provvede all'istruttoria necessaria all'esercizio anche di tali competenze.

art. 9 - Forme dell'attività di vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e di controllo si espleta mediante:

a) poteri ispettivi;

b) poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti.

2. I poteri ispettivi comportano attività diretta di vigilanza e controllo da parte della Conferenza dei Servizi presso la sede della Società e/o nei confronti dell'organo amministrativo della Società.

3. Al fine dell'esercizio dei poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, gli Enti Locali soci facoltà di richiedere ai competenti organi della Società l'esibizione ovvero la trasmissione di atti e documenti inerenti all'attività di erogazione dei servizi affidati ovvero specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie che abbiano inciso, ovvero si appalesino capaci di incidere, sul conseguimento degli *standard* di qualità, quantità e fruibilità dei medesimi servizi pubblici.

In ogni caso è fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

4. L'esercizio dei poteri di cui al comma che precede ha natura amministrativa. Esso si svolge in conformità alle norme della presente Convenzione e/o a specifiche disposizioni di legge (ove previste), nonché in modo tale da non dar luogo ad indebite ingerenze nelle attribuzioni manageriali, gestionali e di controllo di competenza degli organi della Società.

5. L'attività di vigilanza e controllo disciplinata dal presente Convenzione si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi riconosciuti al socio dall'art. 2422 del Codice Civile.

6. L'attività di controllo ispettivo di cui al presente articolo ha carattere di eventualità: essa non si sostituisce né interferisce con la valenza e la portata generale del sistema informativo permanente attivato con la Società, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione di cui ai precedenti articoli.

art. 10 - Conseguenze dell'attività di vigilanza e controllo

1. Allorquando nel corso dell'attività di vigilanza e controllo di cui alla presente Convenzione vengano riscontrate gravi e reiterate violazioni, commessa da uno o più degli amministratori e dei sindaci della Società, in ordine agli obblighi statutariamente assunti dalla medesima Società relativamente al proprio assoggettamento all'esercizio da parte degli Enti locali di un potere di controllo analogo a quello sui propri uffici, la Conferenza dei Servizi redige un'apposita relazione che trasmette all'Assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

2. Allorquando nel corso dell'attività di vigilanza e controllo di cui al presente Regolamento siano riscontrate gravi e reiterate violazioni degli obblighi assunti dalla Società in materia di conseguimento degli *standard* di qualità, di quantità e di fruibilità dei servizi pubblici ad essa affidati, la Conferenza dei Servizi redige una dettagliata relazione che trasmette senza ritardo all'Assemblea per l'adozione degli atti di propria competenza, secondo le prescrizioni del contratto di servizio.

24 MAR 2016

Margaret Towler



Adempimenti e formalità dell'atto

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ALESSANDRIA il giorno 26 maggio 2016 al n. 5700 serie 1T, esatti Euro 200,00.

Copia conforme all'originale, ed ai suoi allegati, munita delle prescritte firme, nei miei rogiti, ad uso consentito.

Tortona, lì 27 maggio 2016